

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Serapio Deroma, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTOBUCHI/NUOVO CAMPOBASSO DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 9.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Montepreandone (Ascoli Piceno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. REAL ALTAMURA AVVERSO LE SANZIONI;

- **INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPUTO PIETRO, PRESIDENTE A.S.D. REAL ALTAMURA;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2009/2010, E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RICORRENTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE E 4. COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 5.5.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'A.S.D. Real Altamura di Altamura (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. NOTARI ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E AMMENDA DI €500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 12 dell'1.10.2009- Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 19.11.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Notari Arturo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. ASTREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIUNTOLI IVAN SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Astrea di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuntoli Ivan a 4 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Antonio Patierno , Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RICORSO DEL CALC. FERRENTINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASERTANA/COMPENS. SPORT PISTICCI DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 16.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrentino Massimo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIETRO PIFANO SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STOCCHINO SIMONE SEGUITO GARA POMEZIA CALCIO/TAVOLARA CALCIO DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia (Otranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARE EFFETTIVA INFLITTA AL SIGNOR GOBEO NUNZIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE) SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dal Renato Curi Angolana di Città Sant’Angelo (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. FOLLERA MARIO SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENETO/NUOVO CAMPOBASSO DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DALL’OGLIO MAURIZIO SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l’8 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete